



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E  
CONTROLLO AGROFORESTALE

**Responsabile di settore Lorenzo DROSERA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 690 - Data adozione: 21/01/2021**

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 - Servizio Fitosanitario Regionale - Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurcanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del comune di Prato e relative misure fitosanitarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/01/2021

Numero interno di proposta: 2021AD000874

## IL DIRIGENTE

Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n.64;

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2000/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Considerato che nel Comune di Prato, in area urbana, il Servizio Fitosanitario Regionale, ha individuato la presenza dell'insetto *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, Aleurodide originario del sud est asiatico, e che tale ritrovamento è stato notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 3/12/2020;

Considerato che *Aleurocanthus spiniferus* è elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione, e pertanto il fitofago è regolamentato su qualsiasi specie vegetale sia in vivaio sia nell'ambiente urbano;

Considerato che tale organismo nocivo è risultato finora assente nel territorio della Regione Toscana;

Considerato che, successivamente alla notifica del ritrovamento alla Commissione europea ed agli Stati membri, il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad avviare un'attività di monitoraggio e controllo sul territorio circostante e dalle risultanze di tali accertamenti è emerso che l'infestazione è attualmente limitata ad una area urbana del comune di Prato

Considerato che gli accertamenti volti alla determinazione dell'area del focolaio sono stati eseguiti in modo sistematico con punti di rilievo in aree circolari e concentriche rispetto alla prima individuazione fin quando non è stata più constatata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus*;

Preso atto che il Regolamento (UE) 2016/2031 agli art. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 prevede, in caso di ritrovamento di un organismo nocivo per le piante da quarantena la definizione di zone delimitate (infestata e cuscinetto), l'informazione sulla presenza dell'organismo nocivo alla popolazione e agli operatori professionali, l'applicazione di adeguate misure per l'eradicazione e/o il contenimento nonché un adeguato monitoraggio delle aree delimitate;

Considerato che non si ritiene possibile attuare azioni di eradicazione dell'insetto, ma solo misure di contenimento in quanto:

- 1) il focolaio attualmente è troppo vasto e radicato nel tessuto urbano della città, per cui non sono tecnicamente proponibili interventi classici di abbattimento e distruzione delle piante infestate per l'eradicazione dell'insetto;
- 2) in questo ambiente l'aleurodide non provoca danni economici diretti alle produzioni, ma solo danni estetici, dovuti a produzione di melata e di conseguente fumaggine, su piante ornamentali del verde urbano privato;
- 3) le piante su cui i sintomi dell'insetto sono maggiormente visibili, almeno in questa prima fase di monitoraggio, sono risultati gli agrumi, che in questo contesto urbano possono essere considerati "piante esotiche";

Ritenuto necessario definire la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus* nel centro urbano del comune di Prato (allegato "A") e definire le misure ufficiali da adottare in tali zone per il contenimento (allegato "B");

Visti i commi 5 e 23 all'art. 54 del D. Lgs n. 214/2005, che stabilisce le sanzioni amministrative per coloro che non rispettano le prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

#### DECRETA

- a)** di approvare la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus*, nel territorio del Comune di Prato, così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato 'A' al presente atto;
- b)** di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non sia necessario modificare o revocare la delimitazione delle zone;
- c)** di stabilire le misure ufficiali da adottare in tali zone per il contenimento e l'eradicazione dell'organismo nocivo, riportate nell'allegato 'B' al presente atto;
- d)** di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al Reg. UE 2016/2031.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A Allegato A - area delimitata*  
*e126b822a6d4ab9b7d82c514b5c19ebfe421230c4ba01b5e2686258950b5a770*
- B Allegato B - Misure Fitosanitarie*  
*d6e573d91815963d45d782c5b9321560a5c0d49b77e56203f9fa1a3f8555b5c8*

# **CERTIFICAZIONE**